

REGOLAMENTO (CEE) N. 3745/90 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1990****relativo alla fornitura di varie partite di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi 400 t di zucchero ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini

e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero, ai fini della fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate in allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

LOTTI A, B e C

1. **Azioni n. (1):** da 958/90 a 960/90.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario (2):** Mozambico.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Empresa de Supermercados de Maputo, Av. Fernao de Magalhaes 481, Maputo, tel.: 421031/3.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Mozambico.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** zucchero bianco, della qualità tipo — categoria 2 [regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio, GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1], rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
8. **Quantitativo globale:** 400 t.
9. **Numero di lotti:** 3 (A: 150 t; B: 150 t; C: 100 t).
10. **Condizionamento e marcatura (4):** sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, con una capacità di 50 kg peso netto. Da indicare sui sacchi (marcatura con lettere dell'altezza minima di 5 cm).

— lotto A: « Acção no. 958/90 — lotto B: « Acção no. 959/90 — lotto C: « Acção no. 960/90	} / AÇÚCAR / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA.
---	---
11. **Modo di mobilitazione del prodotto (5):** zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4).
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Maputo.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** lotto A: dal 10 al 20. 1. 1991; lotto B: dall'1 al 15. 3. 1991; lotto C: dall'1 al 15. 6. 1991.
18. **Data limite per la fornitura:** lotto A: 28. 2. 1991; lotto B: dal 15 al 30. 4. 1991; lotto C: dal 15 al 30. 7. 1991.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte:** 8. 1. 1991, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 1. 1991, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: lotto A: dal 25. 1. al 5. 2. 1991; lotto B: dall'1 al 15. 3. 1991; lotto C: dall'1 al 15. 6. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: lotto A: 15. 3. 1991; lotto B: dal 15 al 30. 4. 1991; lotto C: dal 15 al 30. 7. 1991.
22. **Importo della garanzia di gara (6):** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**

Bureau de l'aide alimentaire
 À l'attention de M^{onsieur} N. Arend
 Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
 Rue de la Loi 200
 B-1049 Bruxelles
 Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco l'1. 12. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 3470/90 della Commissione (GU n. L 336 dell'1. 12. 1990, pag. 45).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare :
FSC Da Camara, CP, 1306, Maputo,
tel. 744093, telex 6-146 CCE-MO.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
Il certificato di radioattività deve indicare il tenore in cesio 134 e 137.
L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante, al momento della consegna, i seguenti documenti :
— certificato d'origine,
— certificato fitosanitario.
- (⁴) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato ;
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
— 235 01 30,
— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 236 20 05.
- (⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente gli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo ai coefficienti monetari. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.
- (⁷) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77.
- (⁸) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
-